

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventicinque, addì dodici del mese di marzo alle ore 17,30, nella sala riunioni del Consorzio Boschi Carnici, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:
Sigg. Luigi Cacitti, Presidente, Clara D'Agaro, vicepresidente, Fabio Casanova, componente;

Presiede il sig. Luigi Cacitti, Presidente

Presente il Direttore con voto consultivo dott. Erika Andenna

Assiste il Segretario consorziale facente funzioni dott. Vanessa Giorgis.

OGGETTO: Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con il D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36 è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;

Atteso che il nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all'art. 45 prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (D.lgs. n. 50/2016 art. 113, ora abrogato);

Considerato che:

- l'incentivo di cui trattasi intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l'attività dei dipendenti dell'Ente;
- i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sono rimandati ai singoli enti;
- il medesimo art. 45 del D. Lgs. 36/2023 ha eliminato qualunque riferimento alla necessità che i criteri di riparto degli incentivi siano previsti in sede di contrattazione decentrata collettiva del personale, come invece prescritto dal precedente art. 113 del D. lgs. 50/2016;

Preso atto che

- con parere del 26.02.2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che il Regolamento per la disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche non è più obbligatorio, ferma la necessità che la definizione dei criteri di corresponsione sia fatta mediante un atto a valenza generale;
- stante la non obbligatorietà di adozione del Regolamento di cui trattasi non è più obbligatorio il parere preventivo del revisore dei conti;

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo regolamento per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti consorziali nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture, composto di n.15 articoli, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente;

Acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

Per le motivazioni su espresse, che si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare l'allegato "Regolamento recante Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.lgs. n. 36/2023".
2. Di dare atto che il presente regolamento revoca e sostituisce quello precedente.
3. Di trasmetterne copia ai dipendenti consorziali per opportuna conoscenza.
4. Di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione stazione Trasparente"

Con altra votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a ogni effetto di legge.

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Nell'ambito delle attività del Consorzio Boschi Carnici il presente Regolamento disciplina le modalità per il riconoscimento e la ripartizione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, di seguito denominato "Codice".
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'Amministrazione e allo sviluppo, all'interno dell'Ente stesso, delle attività e delle funzioni tecniche connesse alla realizzazione di opere, lavori pubblici, Servizi e Forniture, in modo da promuovere l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa.

Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente disciplina si applica ai dipendenti del Consorzio Boschi Carnici laddove l'Ente agisca come Stazione Appaltante. Il Regolamento si applica altresì ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 6.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di Lavori e per l'acquisizione di Servizi e Forniture.
3. Gli incentivi di cui al presente Regolamento interessano tutte le procedure di appalto, inclusi gli affidamenti diretti e le concessioni, nei limiti di cui al successivo art. 9.
4. Sono **esclusi dall'incentivo** di cui al presente Regolamento:
 - a) Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) Le forniture di acquisti di beni di consumo;
 - c) Le manutenzioni ordinarie;
 - d) Le procedure di adesione a convenzioni CONSIP;
 - e) Le attività che non rientrano nella disciplina del Codice;
5. E' fatta salva la facoltà del Consorzio di prevedere una modalità alternativa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, in tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, dovendo escludersi qualsiasi forma di duplicazione dell'incentivo.

Art. 3
ONERI PER LE ATTIVITA' TECNICHE

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2 sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a Servizi e Forniture unicamente a condizione che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 114 dell'Allegato II.14 del Codice, sia nominato il Direttore dell'esecuzione (DEC).
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo Lavori, Servizi e Forniture poste a base della procedura di affidamento, comprensiva degli oneri per la Sicurezza e al netto dell'IVA. Non incidono sulla determinazione dell'incentivo eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
4. L'importo di cui al comma 1, nei limiti di cui al precedente punto, è destinato in particolare:
 - a) Per una **quota dell'80%** ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati dal successivo art. 9;
 - b) Per una **quota del 20%** alle finalità di cui al successivo art. 8, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento il quadro economico dell'intervento è articolato esplicitando le somme degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice.
6. Le varianti di cui all'art. 120 comma 1 lettera c) del Codice concorrono a rideterminare l'importo del fondo, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla base di appalto. In tal caso l'incentivo è determinato con riferimento al nuovo importo lordo contrattuale.

Art. 4
SOGGETTI DESTINATARI

1. Concorrono alla ripartizione della quota dell'80% del fondo, di cui all'art. 3, comma 4 lettera a) per ciascuna procedura, i soggetti dipendenti dell'Ente che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice.
2. Nello specifico sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

- Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato tra i dipendenti o altri soggetti incaricati, che possiedono il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato;
 - I collaboratori del RUP, di volta in volta individuati, ognuno con le competenze necessarie alle prestazioni richieste. Per collaboratori si intendono tecnici, giuridici o amministrativi, che in rapporto alla singola funzione specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono attività di consulenza e/o svolgono una parte o l'insieme di atti e attività che caratterizzano la funzione stessa, sia essa tecnica, giuridica o amministrativa.
3. Le somme corrisposte ai sensi del presente articolo si intendono al lordo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali posti a carico dell'Amministrazione.

Art. 5

GRUPPO DI LAVORO

1. In relazione alla propria organizzazione il Responsabile del Servizio individua all'interno della struttura il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo per ogni singola procedura, identificando con proprio atto i dipendenti e collaboratori coinvolti.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri di rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, tenendo conto dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi.
3. Nella scelta del personale da coinvolgere nel procedimento si dovrà, altresì, tener conto:
 - Delle specifiche competenze richieste dall'appalto;
 - Della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla specifica prestazione;
 - Dell'opportunità di usufruire dell'esperienza professionale acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in analoghe procedure.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte, delle fasi già espletate dai soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri soggetti componenti lo stesso gruppo.
5. La modifica o revoca dell'incarico è disposta dal responsabile competente, che provvede alla definizione della quota dell'incentivo comunque spettante al dipendente rimosso dall'incarico.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere definita sulla base del livello di responsabilità professionale coinvolta nella specifica prestazione svolta, secondo coefficienti di ripartizione attribuiti secondo le tabelle di cui al successivo art. 10.
7. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma 1.
8. I soggetti individuati per le finalità di cui al presente Regolamento possono partecipare a più appalti anche contemporaneamente.

ART. 6

INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il responsabile competente può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, previo accordo tra gli Enti assunto nel rispetto delle forme di legge.
2. In tal caso i relativi compensi incentivanti sono corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante beneficiaria nel rispetto del proprio Regolamento, e trovano copertura nel bilancio della stessa nei limiti consentiti.

ART. 7

LIMITE SOGGETTIVO

1. L'incentivo complessivo maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di liquidazione, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito.
2. Nel caso in cui l'Ente adotti strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto detto limite è aumentato del 15%.

ART. 8

QUOTA DEL 20%

1. La quota di cui all'art. 3 comma 4 lettera b) è eventualmente incrementata da:
 - a) La quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo di cui al precedente articolo;
 - b) La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni del dirigente;
 - c) La quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno.
2. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a) La modellazione elettronica per l'edilizia e le infrastrutture
 - b) L'efficientamento informatico
 - c) L'attività di formazione per l'incremento delle competenze
 - d) La specializzazione del personale

ART. 9

GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice è come di seguito graduata, in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Fino a € 1.000.000,00	2%
Oltre € 1.000.000,00 e fino a 2.000.000,00	1,8%
Oltre € 2.000.000,00e fino alla soglia europea	1,6%
Oltre alla soglia di rilevanza europea	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Fino a € 500.000,00	2%
Oltre € 500.000,00 e fino a 1.000.000,00	1,5%
Oltre € 1.000.000,00	1,0%

ART. 10

COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche oggetto del presente Regolamento sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

TABELLA A – Lavori pubblici

Attività affidata		Quota spettante
A	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	55%
	Collaborazione all'attività del RUP	
B	Verifica preventiva dei progetti per lavori e validazione	20%
	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento	
C	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%
	Redazione del Progetto di FTE	
	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	
D	Direzione lavori (DL)	5%
	Ufficio di DL	
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	
E	Collaboratori tecnici e/o giuridico-amministrativi	15%

TABELLA B – SERVIZI/FORNITURE

Funzione affidata		Quota spettante
A ₁	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento	20%
B ₁	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	50%
C ₁	Direttore dell'esecuzione e CRE	20%
D ₁	Collaboratori tecnici e/o giuridico-amministrativi- Verifica conformità	10%

2. La percentuale indicata è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori preventivamente individuati.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle riportate nelle tabelle A e B, la relativa quota va a incrementare l'incentivazione delle restanti attività, con conseguente riparametrazione delle percentuali assegnate.
4. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
5. Nel caso in cui la stessa attività sia stata svolta da più soggetti incaricati, la quota concretamente spettante a ciascuno di essi sarà calcolata di norma in base al peso dell'apporto individuale.

ART. 11

PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

1. Ai fini dell'attribuzione il responsabile competente tiene conto di:
 - a) Del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività cui il singolo partecipante al gruppo di lavoro è assegnato;
 - b) Della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) Della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) Della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato;
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del Servizio o della Fornitura.
3. La valutazione è effettuata dal soggetto gerarchicamente competente all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.

ART. 12

PERSONALE DIRIGENTE

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del Codice, le attività svolte dal personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo disposizioni di legge.

ART. 13

RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Ai fini della erogazione delle somme è preliminarmente necessaria la verifica che tutte le prestazioni, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice.
2. L'incentivo da erogare, per l'attività nella quale si sono verificati errori imputabili ai dipendenti, è decurtato di una percentuale, individuata tra un minimo del 5% ed un massimo del 20%, in considerazione della rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
3. La riduzione è determinata dal RUP nei confronti dei suoi collaboratori e dal soggetto gerarchicamente competente per il RUP.
4. Le riduzioni sopra previste si applicano solo in caso di responsabilità direttamente attribuibili al personale dipendente.
5. Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile competente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di applicazione della riduzione

ART. 14

LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle eventuali riduzioni di cui al precedente articolo, riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. In ipotesi di assenza, impedimento o conflitto di interessi del responsabile competente, la liquidazione sarà disposta dal dirigente superiore.
2. L'incentivo può essere liquidato nel seguente modo:

Attività affidata		%	Liquidazione
A	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	55%	Acconto del 20% alla firma del contratto di appalto o affidamento; Saldo ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
	Collaborazione all'attività del RUP		
B	Verifica preventiva dei progetti per lavori e validazione	20%	Alla firma del contratto di appalto o affidamento
	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento		
C	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%	Alla firma del contratto di appalto o affidamento
	Redazione del Progetto di FTE		
	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione		
D	Direzione lavori (DL)	5%	Unica soluzione ad avvenuta approvazione certificato di collaudo o di regolare esecuzione
	Ufficio di DL		
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		
E	Collaboratori tecnici e/o giuridico-amministrativi	15%	
Funzione affidata		%	Liquidazione
A ₁	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento	20%	Alla firma del contratto di appalto o affidamento
B ₁	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	50%	Acconto del 20% alla firma del contratto di appalto o affidamento; Saldo ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
C ₁	Direttore dell'esecuzione e CRE	20%	Unica soluzione ad avvenuta approvazione certificato di collaudo o di regolare esecuzione
D ₁	Collaboratori tecnici e/o giuridico-amministrativi- Verifica conformità	10%	Unica soluzione ad avvenuta approvazione certificato di collaudo o di regolare esecuzione

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Dall'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione del CdA n. 112 del 12.12.2019, il quale continua tuttavia a trovare applicazione per le procedure avviate antecedentemente al 01.07.2023 sino alla conclusione delle stesse.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Luigi Cacitti
Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO F.F.
dott. Vanessa Giorgis
Atto firmato digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta incaricata consorziale certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 13.03.2025 al 28.03.2025
Tolmezzo, lì 13.03.2025

L'INCARICATO
Paola Gardel
Atto firmato digitalmente
